

## REGOLAMENTO (CEE) N. 830/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (\*), in particolare l'articolo 12,

previa formale domanda al Consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (\*\*), e in mancanza di una decisione di detto Consiglio di associazione entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 2 del suddetto protocollo,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazioni in seno al comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2904/91 (\*), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di filati di fibre di poliesteri in fiocco di cui ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 e 5509 53 00, originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia, e ha chiuso la procedura antidumping riguardo alle importazioni dei filati in questione originari della Repubblica di Corea e alle importazioni di filati per

cucire di cui al codice NC 5508 10 11 originari di tutti i paesi interessati dalla procedura.

Con il regolamento (CEE) n. 202/92 (\*\*), il Consiglio ha prorogato il suddetto dazio per un periodo di due mesi.

## B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere intese dalla Commissione. Esse hanno altresì reso noto per iscritto il proprio punto di vista sulle risultanze.
- (3) Alcuni esportatori, che non si erano manifestati alla Commissione entro il termine specificato nell'avviso di apertura, hanno risposto al questionario della Commissione in generale parecchio tempo dopo che le inchieste in loco nei paesi esportatori interessati avevano avuto luogo e, in molti casi, dopo l'adozione delle misure provvisorie. Su richiesta, detti esportatori sono stati intesi dalla Commissione. Il loro punto di vista è stato esaminato, ma effettuare una nuova inchiesta per uno qualsiasi di loro avrebbe inevitabilmente ritardato la procedura. Le loro risposte al questionario non hanno potuto pertanto essere prese in considerazione.
- (4) Su richiesta, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la definitiva riscossione degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Ad esse è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro cui fare rimostranze in seguito alle informazioni ricevute.
- (5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, le conclusioni della Commissione sono state opportunamente modificate.

(\*) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

(\*) GU n. L 276 del 3. 10. 1991, pag. 7.

(\*) GU n. L 21 del 30. 1. 1992, pag. 31.